



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° dicembre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0372 (NLE)**

**14821/16
ADD 2**

**FISC 208
ECOFIN 1112
IA 127**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	SWD(2016) 382 final
----------------	---------------------

Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposte di direttiva del Consiglio, di regolamento di esecuzione del Consiglio e di regolamento del Consiglio riguardanti la Modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C)
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2016) 382 final.

All.: SWD(2016) 382 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.12.2016
SWD(2016) 382 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposte di direttiva del Consiglio, di regolamento di esecuzione del Consiglio e di regolamento del Consiglio riguardanti la

Modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C)

{COM(2016) 757 final}

{SWD(2016) 379 final}

Scheda di sintesi
Valutazione d'impatto sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero
A. Necessità di agire
Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?
<p>Vi sono tre ragioni specifiche per cui il sistema dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero deve essere riformato. Le cause di tali problemi sono riconducibili alle disposizioni dell'attuale direttiva IVA e pertanto gli Stati membri non possono porvi rimedio senza un'azione a livello dell'UE.</p> <p>In primo luogo, la complessità degli obblighi in materia di IVA è sempre stata considerata uno dei principali motivi che scoraggiano un'impresa dal praticare il commercio elettronico transfrontaliero e ha come conseguenza il fatto che molte imprese non possono avere accesso al mercato unico. È stato stimato che i costi di conformità agli obblighi in materia di IVA sono in media 8 000 EUR all'anno per ogni Stato membro in cui un'impresa effettua cessioni/prestazioni. Si tratta di un costo notevole per le imprese, in particolare le PMI.</p> <p>In secondo luogo, l'attuale sistema non è neutro poiché le imprese dell'UE si trovano in una posizione di evidente svantaggio rispetto alle imprese di paesi terzi, che possono effettuare cessioni/prestazioni esenti da IVA nell'UE legittimamente e spesso senza rispettare le regole. Dato che le aliquote IVA possono arrivare fino al 27%, se l'IVA non è applicata si registra una sostanziale distorsione a favore delle imprese di paesi terzi.</p> <p>In terzo luogo, gli Stati membri perdono considerevoli entrate fiscali a causa della complessità del sistema esistente e dell'esenzione attualmente in vigore per l'importazione di piccole spedizioni. Si stima che le perdite dovute al mancato incasso dell'IVA e al mancato rispetto degli obblighi in materia di commercio elettronico transfrontaliero siano attualmente pari a 5 miliardi di EUR all'anno.</p>
Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?
<p>Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono: i) ridurre al minimo gli oneri connessi al commercio elettronico transfrontaliero derivanti dai diversi regimi IVA, che agiscono come un ostacolo agli scambi intraunionali e limitano indebitamente le scelte dei consumatori; ii) garantire condizioni di parità per le imprese dell'UE, a prescindere dal fatto che operino nell'ambito dell'economia tradizionale, del commercio elettronico nazionale o del commercio elettronico transfrontaliero; iii) agevolare il controllo della conformità e la lotta contro le frodi per le autorità degli Stati membri e iv) garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di consumo.</p>
Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?
<p>In assenza di un approccio concertato a livello dell'UE, un intervento unicamente a livello nazionale non consentirà di affrontare i problemi sopra descritti. Le cause delle condizioni di disparità per le imprese dell'UE, quali l'esenzione dall'IVA per l'importazione di piccole spedizioni e le soglie per le vendite a distanza all'interno dell'UE, sono riconducibili alla direttiva IVA, che pertanto dovrà essere modificata per risolvere tali problemi. Inoltre i mezzi per semplificare gli obblighi transfrontalieri in materia di IVA, quali l'estensione del mini sportello unico e un maggiore coordinamento da parte degli Stati membri per garantire la corretta imposizione, possono essere posti in essere soltanto a livello dell'UE.</p>
B. Soluzioni
Quali opzioni politiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata prescelta un'opzione? Per quale motivo?
<p>Sono state esaminate sei opzioni. Per elaborare queste opzioni si è tratta ispirazione dalla relazione del 2014 del gruppo di esperti della Commissione sulla tassazione dell'economia digitale e dal dialogo con le imprese, incluse le PMI, con gli Stati membri e con il gruppo direttivo interservizi. Le opzioni sono concepite per completarsi a vicenda e partono da un intervento minimo per affrontare l'aspetto della neutralità (opzione 2) e dall'introduzione di una soglia transfrontaliera volta risolvere le difficoltà incontrate dalle microimprese e dalle start-up, per arrivare agli interventi più ampi proposti nelle opzioni 4, 5 e 6, che prevedono l'estensione del sistema del mini sportello unico (MOSS) per consentire alle imprese di assolvere in modo semplice le imposte dovute in altri Stati membri. L'opzione 5 permette a un'impresa di rispettare gli stessi obblighi vigenti per le operazioni interne anziché dover applicare 28 norme diverse a seconda dello Stato membro di consumo. L'opzione 6 propone norme armonizzate per le imprese che si avvalgono del MOSS esteso per le operazioni tra imprese e consumatori (B2C) all'interno dell'UE. L'opzione preferita è l'opzione 5, che introdurrà alcune semplificazioni nel 2018 posticipando al 2021 l'entrata in vigore degli elementi essenziali delle riforme, in particolare l'estensione del sistema MOSS.</p> <p>Dato che l'IVA è un'imposta UE il cui ampio quadro legislativo è stabilito dalla direttiva IVA (2006/112/CE), si ritiene che tali obiettivi possano essere conseguiti solo con una proposta legislativa di modifica della direttiva e dei relativi regolamenti.</p>
Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?
Le imprese sono in generale favorevoli alle opzioni 4, 5 e 6, con una preferenza per l'opzione 5 che elimina le

distorsioni e introduce semplificazioni per la riscossione delle imposte e gli obblighi impositivi. Le PMI e le start-up sono decisamente a favore dell'introduzione di una soglia intra-UE per ridurre al minimo l'onere che grava su di esse; l'opzione 5 consentirà a tali imprese di beneficiare della soglia nella fase iniziale degli scambi intra-UE, con semplificazioni sostanziali di cui potranno fruire una volta superata la soglia. Gli operatori dei servizi postali hanno espresso preoccupazione riguardo alla soppressione dell'esenzione per le piccole spedizioni a causa delle difficoltà che essi si attendono a breve termine nella riscossione delle imposte all'importazione su un numero significativo di pacchi supplementari. L'opzione 5 propone pertanto una serie di metodi di semplificazione volti specificamente ad attenuare le difficoltà che essi dovranno affrontare. Va riconosciuto che la disparità di condizioni in cui si trovano le imprese dell'UE e le ingenti perdite di gettito fiscale per gli Stati membri giustificano la decisione di tassare tali spedizioni. I corrieri espressi sono ampiamente favorevoli alle opzioni 4, 5 e 6 in base alle quali gli importatori di beni destinati ai consumatori finali nei limiti della soglia doganale possono avvalersi del MOSS.

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ve ne è una, altrimenti delle opzioni principali)?

Da questa opzione si possono trarre benefici sostanziali: 1) rispetto allo status quo essa riduce del 55% (pari a 2,3 miliardi di EUR) i costi di conformità complessivi a carico delle imprese e per un'impresa che intenda avviare un'attività di commercio transfrontaliero i costi saranno ridotti del 95% rispetto all'alternativa della registrazione diretta; 2) aumenta la competitività delle imprese dell'UE nell'economia tradizionale e digitale creando condizioni di parità in quanto i fornitori di paesi terzi saranno tenuti ad applicare l'IVA su tutte le operazioni effettuate nell'UE; 3) le misure incrementano il commercio elettronico all'interno dell'UE e 4) le entrate IVA per gli Stati membri aumenteranno di 7 miliardi di EUR all'anno (a partire dal 2021) grazie alla maggiore conformità e alla soppressione dell'esenzione IVA per l'importazione di piccole spedizioni.

Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ve ne è una, altrimenti delle opzioni principali)?

In termini di costi a carico degli Stati membri, un aspetto estremamente positivo di tale opzione è che l'infrastruttura esiste già (nella forma del "mini sportello unico") e quindi i problemi tecnici per l'estensione del MOSS ai beni materiali dovrebbero essere piuttosto semplici.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e micro-imprese?

Un altro vantaggio importante è che l'iniziativa è favorevole alle PMI: l'introduzione di una soglia per i cambiamenti previsti nel 2021 garantirà che oltre 400 000 imprese possano operare a livello transfrontaliero senza doversi registrare nel MOSS. Ciò consentirà loro di incrementare le attività transfrontaliere. Anche quando le loro attività aumenteranno e la soglia sarà superata, tali imprese potranno continuare ad applicare le norme del paese di origine, ad eccezione delle aliquote IVA, e utilizzare il MOSS per assolvere in modo semplice l'IVA dovuta in altri Stati membri. Le microimprese beneficeranno dell'introduzione, nel 2018, di una nuova soglia transfrontaliera UE per i servizi elettronici nonché di obblighi semplificati per l'individuazione dello Stato membro dei consumatori finali.

Le parti interessate, quali i fornitori di servizi postali pubblici, avranno bisogno di tempo per adeguare i loro sistemi a questi cambiamenti, soprattutto perché tutte le consegne commerciali nell'UE saranno soggette a IVA. I venditori di paesi terzi potranno assolvere l'IVA tramite il MOSS, come avviene attualmente per i servizi elettronici, con notevoli semplificazioni per le procedure di sdoganamento dei beni provenienti dall'esterno dell'UE. Anche nei casi in cui il MOSS non verrà utilizzato dai venditori di paesi terzi, saranno semplificati gli obblighi in materia di IVA all'importazione soprattutto per soddisfare le esigenze specifiche degli operatori postali. La data di attuazione proposta è il 2021. In questo modo le varie parti interessate avranno la possibilità di risolvere efficacemente i problemi derivanti dalla soppressione dell'esenzione per l'importazione di piccole spedizioni.

L'impatto sulle amministrazioni e sui bilanci nazionali sarà considerevole?

Come indicato sopra, gli Stati membri beneficeranno di un incremento del gettito fiscale. Le modifiche delle procedure di importazione, in base alle quali tutte le spedizioni saranno soggette all'IVA, creeranno alcune difficoltà per le amministrazioni doganali, che saranno tuttavia attenuate da investimenti in soluzioni informatiche resi possibili dai programmi dell'UE. Inoltre la data di attuazione fissata al 2021 lascerà tempo sufficiente per apportare gli adeguamenti necessari.

Sono previsti altri impatti significativi?

Non sono stati individuati altri impatti significativi.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

L'attuazione sarà monitorata dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa, in particolare gli indicatori relativi all'utilizzo da parte delle imprese, la conformità e le entrate IVA nell'ambito del MOSS.

